

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente FRANZA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 4, 6 e <i>passim</i>
BUTINI (DC), relatore alla Commissione .....	3, 4, 10
FINESTRA (MSI-DN) .....	9
FIORI (Sin. Ind.) .....	4, 8, 11
GIACCHÉ (PCI) .....	5, 10
MILANI Eliseo (Sin. Ind.) .....	7, 8
SPADOLINI, ministro della difesa .....	3, 7, 8 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 16,25.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, già approvato dalla

Camera dei deputati; «Unificazione della durata della ferma di leva», d'iniziativa dei senatori Signori ed altri; «Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri; «Norme sul servizio militare di leva», d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 7 ottobre scorso.

Ricordo ai commissari che, una volta esaurito l'esame dell'articolato, il nuovo testo dovrà essere trasmesso per il prescritto parere alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi del Regolamento ed in ottemperanza alle direttive emanate in materia dalla Presidenza del Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

#### Art. 22.

Ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio agli stessi sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze brevi in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal corpo del militare di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, di convalescenza, per premio, speciale e di determinazione ministeriale, nonché i giorni di viaggio.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.

Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa limitatamente a:

un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 350 chilometri;

n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 350 chilometri.

Per ottenere la licenza breve il militare non deve aver subito punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata nonché ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge del 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: «portatori di *handicaps*», aggiungere le parole: «militari di leva».

Il comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 22. Ne do lettura:

#### Art. 22

«Ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio agli stessi sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze brevi

in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal corpo del militare di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, per motivi di carattere sanitario, per premio, speciale e di determinazione ministeriale, nonchè i giorni di viaggio.

Ai militari di truppa in servizio di leva che si recano in licenza compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari e ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata, nonchè ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle contenute nel secondo e quinto comma.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: "portatori di *handicaps*", aggiungere le parole: "militari di leva".

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Si tratta dell'articolo sulle licenze. Anche dal numero

degli emendamenti si riscontra la particolare attenzione dedicata a questo articolo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Anticipo la presentazione di emendamenti anche da parte del Governo.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il testo del comitato ristretto rielabora in buona parte quello della Camera. Infatti, soltanto i primi tre commi sono identici. Direi che il primo comma è pleonastico, perchè è chiaro che ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare. Al secondo comma si dice che, quando non vi siano ostacoli posti da esigenze di servizio, oltre ai tipi di licenza previsti dalla normativa vigente, vengono concesse ai militari di leva licenze brevi, in coincidenza del fine settimana e delle festività. Si stabilisce, poi, che la durata complessiva delle assenze dal corpo, per qualsiasi tipo di licenza, deve essere contenuta nel limite di 40 giorni. Da questi 40 giorni sono escluse le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, per motivi di carattere sanitario, per premio, per licenze speciali e di determinazione ministeriale, nonchè i giorni di viaggio. Questo è stato un punto assai discusso. Non si capiva se i giorni di viaggio fossero compresi o esclusi dal computo dei 40 giorni ed il problema è stato risolto nel senso di escluderli.

Ai militari di truppa in servizio di leva che si recano in licenza vengono rimborsate le spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa. Qui sorge il problema se si debba o meno vincolare il rimborso al viaggio verso e dal comune di residenza oppure se non si possano prevedere rimborsi anche per destinazioni diverse dal comune di residenza.

Il sesto comma prevede che: «Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi». Non è per fare ironia, ma forse qui bisogna stabilire quali siano i treni rapidi. Occorre cioè risolvere alcune piccole questioni che è inutile trasferire ad un contenzioso tra i militari e i comandanti dei reparti, che invece di essere

dei comandanti finiscono col diventare dei burocrati che amministrano prevalentemente le licenze. Stiamo attenti a non appesantire oltre il giusto questo lavoro, il che andrebbe a detrimento dell'addestramento.

FIORI. L'unico rapido per la Sardegna è l'aereo.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Allora qui sorge il problema delle isole.

Le norme di questo articolo si applicano anche ai militari e ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata nonchè ai militari che prestano servizio come ausiliari nell'Arma dei carabinieri. Si fa eccezione per le norme contenute nel secondo comma, quello che riguarda le licenze concesse per il fine settimana e le festività, e nel quinto comma, che riguarda il rimborso per le spese di viaggio, perchè le categorie qui previste hanno un soldo che i militari di leva non hanno.

Si stabilisce, poi, che il periodo che il personale di leva può trascorrere in licenza di convalida, per malattie ed infermità non imputabili a cause di servizio, non viene computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi 15 giorni. Ciò significa che se un militare sta a casa, per questi motivi, per 40 giorni, 15 vengono detratti e gli altri 25 vengono aggiunti alla fine del servizio, per completare i dodici mesi.

Altresì non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo che si trascorre in luoghi di cura, sempre per infermità o malattie non dovute a cause di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Si stabilisce poi che l'applicazione di questo articolo sarà disciplinata da convenzioni che il Ministero della difesa dovrà stipulare con quello del Tesoro per quanto attiene l'onere e con il Ministero dei trasporti per la definizione dei documenti di viaggio.

Infine, si suggerisce di aggiungere, al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, dopo le parole: «portatori di *handicaps*», le parole: «militari di leva».

Questo è il testo elaborato dal comitato ristretto. Io credo che convenga procedere con la presentazione degli emendamenti, per-

chè è il modo più concreto per rendersi conto delle differenze di valutazione che su alcuni problemi esistono da parte dei colleghi. Mi sembra, inoltre, che il collega Fallucchi, ora assente, avesse chiesto al Governo di fornire il regolamento per le licenze alla Commissione. Il Governo ha soddisfatto questa richiesta, ma non conosco l'uso che il senatore Fallucchi voleva farne.

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento, presentato dal senatore Giacchè, interamente sostitutivo del testo dell'articolo 22 predisposto dal comitato ristretto:

«Ai militari di leva spettano, oltre eventuali licenze straordinarie, speciali o di determinazione ministeriale, una licenza ordinaria di giorni 15 e sei licenze brevi di giorni 5 ciascuna ovvero licenze brevi di minore durata, per equivalente numero di giorni complessivi.

I militari di truppa in servizio di leva che si recano in licenza fruiscono del trasporto gratuito sui mezzi dell'Azienda ferroviaria. Per i viaggi compiuti allo stesso scopo su altro mezzo compete il rimborso spese.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari e ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata.

Le licenze e i permessi, i provvedimenti di esenzione dai servizi, nonchè i turni di riposo, di cui a vario titolo ha diritto a fruire il personale militare, sono concessi con criteri di oggettività ed equità: non possono essere utilizzati come strumenti di disciplina o venire a questi comunque connessi.

Competenti alla individuazione e alla formalizzazione di tali criteri sono i comandanti di corpo o le autorità ad essi equivalenti. Copia delle direttive di attuazione è estesa al consiglio di base della rappresentanza militare insediato presso ciascuna unità elementare sede del comando di corpo. I consigli di rappresentanza collaborano con i rispettivi comandi per la loro applicazione segnalando loro eventuali imparzialità ed anomalie.

Le norme di cui al quinto comma non si applicano ai militari che prestano servizio di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri».

GIACCHÈ. L'emendamento è volto a semplificare il contenuto dell'articolo 22. Devo a questo proposito ringraziare il senatore Fallucchi per aver chiesto di consultare il regolamento delle licenze: infatti è nata da questo esame la necessità di rivedere il testo formulato dal comitato ristretto.

In precedenza avevo presentato sulla seconda parte dell'articolo un emendamento che faceva riferimento anche alle questioni di «nonnismo» e di gestione dei permessi, ma - in base anche ad un suggerimento dello stesso Ministro - ho ritenuto opportuno ritirarlo.

Propongo intanto di eliminare il primo comma dell'articolo 22 che mi sembra del tutto superfluo. Ritengo però necessario sopprimere e sostituire interamente anche il secondo, il terzo e il quarto comma. Per quanto riguarda il secondo comma, infatti, a proposito delle licenze brevi, non si può poi subordinare la concessione all'assenza di esigenze di servizio, perchè la licenza breve già oggi esiste nel regolamento senza il vincolo delle esigenze di servizio. Credo inoltre che si debba precisare il numero delle licenze brevi, altrimenti il comma diventa superfluo. In pratica, così come formulato, l'unica novità che introdurrebbe questo comma sarebbe il riferimento al fine settimana. Mi sembra pertanto che si possa stabilire un numero limitato di licenze brevi, ad esempio sei.

Dunque, per questa prima parte propongo che i primi quattro commi vengano sostituiti dal seguente: «Ai militari di leva spettano, oltre eventuali licenze straordinarie, speciali o di determinazione ministeriale, una licenza ordinaria di giorni 15 e sei licenze brevi di giorni 5 ciascuna ovvero licenze brevi di minore durata, per equivalente numero di giorni complessivi». Penso infatti che si possa eliminare anche il terzo comma tendente a stabilire il limite massimo dei giorni di licenza, perchè già attualmente il regolamento delle licenze prevede, comprendendo i 15 giorni di licenze brevi, i 10 di licenza ordinaria più viaggio e quelli straordinari concessi in occasione delle

festività, un tetto massimo di 39 giorni. Quindi è inutile stabilire un limite di 40 giorni complessivi che poi ci costringe con il quarto comma ad escludere una serie di casi specifici dal computo delle licenze. Mi sembra molto più giusto indicare le licenze che competono al militare.

Penso inoltre che sia necessario un aumento sia della licenza ordinaria che di quelle brevi, perchè vanno aumentando progressivamente anche le ferie di tutti i lavoratori e quindi l'Esercito dovrebbe allinearsi a questo andamento della società italiana.

Sono d'accordo con la sostanza del quinto comma, ma credo che, anche ai fini delle procedure di rimborso delle spese, sarebbe più chiaro (dal momento che esiste un comma finale che stabilisce che vengono sottoscritte apposite convenzioni tra i Ministeri interessati) inserire la formulazione seguente: «I militari di truppa in servizio di leva che si recano in licenza fruiscono del trasporto gratuito sui mezzi dell'Azienda ferroviaria. Per i viaggi compiuti allo stesso scopo su altro mezzo compete il rimborso spese». In questo modo non si complicherebbero le procedure burocratiche per il pagamento o il rimborso delle spese.

Relativamente al sesto comma propongo di eliminare le parole «di residenza». Se infatti un militare abita a Torino, ma ha la fidanzata a Roma e desidera passare la licenza in quest'ultima città, oppure ha i genitori che si sono recati in vacanza e li vuole andare a trovare, non vedo perchè lo si debba obbligare a recarsi nel comune di residenza durante la licenza. Non credo che questa modifica comporti alcun danno, ma anzi ritengo risponda ad un criterio più moderno.

A proposito del settimo comma, la mia proposta è di sopprimere le parole «nonchè ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle contenute nel secondo e quinto comma».

Dal momento che tutti intendiamo incentivare la ferma di leva prolungata, sarebbe opportuno, infatti, applicare queste norme, compreso il pagamento del viaggio, anche in quel caso.

I commi 8 e 9 dell'articolo 22 del testo formulato dal comitato ristretto andrebbero soppressi al fine di evitare situazioni molto inique. Si è stabilito che i rinviati ulteriormente alle armi possano essere sottoposti a visita medica anche un giorno prima della chiamata alle armi. Se qualcuno ha contratto una malattia - e non certo per causa di servizio dal momento che non era ancora militare - anche il giorno prima della visita, può essere dispensato dal servizio militare. Se qualcuno, invece, contrae una malattia nel periodo in cui presta il servizio militare, anche se non si tratta di malattia per causa di servizio, il periodo trascorso presso un luogo di cura non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva: non capisco la ragione di simile norma. Capisco che si vogliono evitare operazioni di clientelismo; tuttavia, la situazione va a mio avviso affrontata, da parte dell'Amministrazione della difesa, in modo diverso. Non si può infatti penalizzare il personale di leva, che abbia avuto una malattia o un'infermità, anche se non dovuta a causa di servizio, non computando il periodo di convalescenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, e protraendo così il periodo di leva dopo la guarigione.

L'ultima parte della proposta emendativa da me avanzata è dettata dalla necessità di sancire in un provvedimento legislativo il principio che licenze e permessi, provvedimenti di esenzione e turni di riposo, di cui avrà a vario titolo diritto a fruire il personale militare, siano concessi con criteri di oggettività, cioè non possano essere utilizzati come strumenti di disciplina o venire a questi connessi.

Episodi accaduti anche di recente, infatti, hanno messo ben in luce come alla base di alcune manifestazioni di nervosismo vi fosse il fatto che si era usato, quale punizione, lo strumento del blocco delle licenze. Certo, si tratta di fatti episodici e non generalizzabili, ma che pure hanno generato ripercussioni negative all'interno delle Forze armate. L'emendamento da me formulato vuol essere appunto un segnale ai giovani militari che i permessi sono un diritto oggettivo.

Importante è altresì il comma successivo in cui si stabilisce che i comandanti di corpo, o le

autorità equivalenti, sono competenti per la individuazione e la formalizzazione dei criteri di cui al comma precedente. Una copia delle direttive di attuazione è estesa al consiglio di base della rappresentanza militare, che collabora con i comandi per la loro applicazione, segnalando eventuali anomalie. In tal modo si valorizza il ruolo degli organi di rappresentanza, del positivo processo di formazione di una Forza armata più cosciente e più convinta dei propri diritti e dei propri doveri.

Infine, l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 22 del testo del comitato ristretto stabilisce che le norme di cui al quinto comma non si applicano ai militari ausiliari dell'Arma dei carabinieri: ciò per una ragione di equità, in quanto essi godono di un trattamento economico molto diverso da quello dei militari in ferma di leva prolungata. È opportuno perciò che si applichi, anche per quanto riguarda le licenze, il loro regolamento ed è altresì opportuno che si mantenga la distinzione per quanto concerne il trattamento economico.

**PRESIDENTE.** Seguono alcuni subemendamenti dei senatori Eliseo Milani e Fiori.

Il primo tende a sostituire il secondo comma dell'articolo 22, nel testo del comitato ristretto, con il seguente:

«Ove non ostino esigenze di servizio, il personale militare si intende libero dal servizio dal termine delle attività della giornata di venerdì fino alla ripresa delle attività della giornata di lunedì, nonchè nei giorni considerati dalla legge festivi agli effetti civili».

Il secondo, che sarà preso in esame nel caso non venga accolta la prima proposta subemendativa, tende a sostituire, al secondo comma, le parole «licenze brevi» con le seguenti: «..., sei licenze brevi di cinque giorni ciascuna, ovvero licenze brevi di minore durata per un equivalente numero di giorni complessivo».

Il terzo subemendamento tende a sostituire, al terzo comma, le parole «giorni quaranta» con le seguenti: «giorni sessanta».

Il quarto subemendamento tende a sostituire, all'ottavo comma le parole: «su treni rapidi» con le parole: «sulle linee aeree nazionali».

MILANI Eliseo. Onorevole Presidente, il primo subemendamento da me presentato è interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 22. Nel caso questo subemendamento venga bocciato, deve essere esaminata - come lei ha detto - la seconda proposta subemendativa tesa a migliorare il testo del secondo comma dell'articolo 22.

Tuttavia, poichè è possibile, a quanto sembra, presentare anche emendamenti *brevi manu*, vorrei riunire in un unico subemendamento il subemendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 22 e quello tendente ad aggiungere un articolo 23-bis dopo l'articolo 23. Tale subemendamento andrebbe inserito prima del primo comma dell'articolo 22.

E vengo ad illustrare i miei emendamenti. Qui emerge una concezione del personale militare del tutto superata: si pensa di solito che il personale militare debba essere mobilitato per 365 giorni all'anno e per 24 ore al giorno. Tale concezione è immotivata e non più praticabile. Capisco che in tempo di guerra - guerra che, ovviamente, nessuno di noi auspica - il personale militare sia mobilitato giorno e notte, ma questa non è certo la normale condizione delle Forze armate. Noi viviamo da quarant'anni in una situazione di pace; se dovesse verificarsi un nuovo conflitto mondiale - ho espresso questa opinione anche in altra sede - esso sarebbe tale da rendere inutili tutti gli apparati di tipo tradizionale. Se le cose stanno così, non si capisce perchè debbano essere mobilitati per 365 giorni all'anno e per l'intera giornata tutti gli appartenenti alle Forze armate.

Ci sono solo alcuni servizi - i servizi predisposti all'avvistamento, al sistema di allarme, alla guardia delle attrezzature - che devono essere coperti 24 ore su 24. Ma non tutti gli appartenenti alle Forze armate devono essere necessariamente mobilitati per l'arco dell'intera giornata: tutti devono concorrere all'assolvimento di tali compiti, ma con orari opportunamente distribuiti durante il giorno e durante la settimana.

In particolare, ritengo che il servizio militare debba essere modernamente inteso come un servizio reso al Paese. L'articolo 52 della Costituzione stabilisce che «La difesa della

Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge». Ritengo che per un certo periodo - ancora di transizione - la struttura delle Forze armate rimarrà indispensabile per la difesa del Paese. Ciò non significa che tale tipo di struttura debba essere intesa come permanentemente mobilitata in funzione di un evento che dovrebbe verificarsi da un momento all'altro. Questa situazione non esiste, non è pensabile e non è data; qualora fosse data non ci troveremmo in una situazione nella quale si confrontano gli eserciti tradizionali. Qualora tale situazione si presentasse come un evento assolutamente non previsto, si andrebbe ad un confronto sul terreno della deterrenza nucleare; il mondo verrebbe polverizzato ed i nostri sistemi di allarme servirebbero a ben poco.

Ecco quindi la necessità di concepire Forze armate modernamente strutturate e motivate.

Io, signor Ministro, seguo attentamente il suo operare anche in ordine ai drammatici fatti che si sono verificati negli ultimi mesi; inoltre, ho colto il suo sforzo quando ha evidenziato i motivi per i quali il cittadino è chiamato a far parte delle Forze armate, giustificando di conseguenza questo servizio. Ma il servizio militare, che richiama un indirizzo generale sancito dalla nostra Costituzione repubblicana, reso in termini tradizionali al Paese, non riesce a «risarcire» quei soggetti che ne hanno fatto la loro professione. Infatti, non esiste un'altra professione al mondo, oltre quella del militare, in cui si viene istruiti sapendo che probabilmente non si metteranno mai in pratica quelle cognizioni acquisite. Questo è lo stato di frustrazione e di crisi in cui versano gli appartenenti alle Forze armate! Di conseguenza, il risarcimento per tale condizione lo si ricerca o sul piano economico o su quello del prestigio sociale.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Oggi non c'è nè il primo nè il secondo.

MILANI Eliseo. È vero, signor Ministro. Noi, ad esempio, per gli alti gradi abbiamo pensato di congiungere il momento economico a quello del prestigio, ma abbiamo anche qui debordato, perchè, aumentando l'organico

degli ufficiali superiori, abbiamo dequalificato nel contempo alcuni gradi.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Solo per quanto riguarda i carabinieri.

MILANI Eliseo. Signor Ministro, quando vi sono molti generali, lo stesso grado viene dequalificato. La verità è che vi sono tanti generali e pochi soldati; il rapporto tra ufficiali superiori e militari è attualmente di 1 a 200, cioè un generale o un colonnello ogni 200 militari di truppa. È evidente che si tratta di un rapporto che andrebbe rivisto.

Signor Ministro, bisogna poi pensare ad un «risarcimento» più immediato per coloro che svolgono un tale servizio. Io non capisco perchè un militare non possa, come tutti i lavori che vengono svolti in questo Paese, in primo luogo esercitare la sua attività per solo otto ore giornaliere; e in secondo luogo, garantendo regolarmente i servizi indispensabili, poter trascorrere il fine settimana fuori dalle caserme.

Signor Ministro, per esperienza acquisita, avendo visitato basi militari americane, norvegesi, tedesche e canadesi - cioè di vari paesi del mondo -, quando uno di noi è là in visita normalmente il sabato o la domenica viene inviato in zone turistiche - un anno sulle Montagne Rocciose, un altro anno in Florida - perchè in quei giorni è difficile trovare dei Comandi che in qualche modo siano disponibili ad incontrare i parlamentari che vengono da fuori.

Quindi, la mia opinione personale è che questo servizio militare può e deve essere ristrutturato sulle seguenti basi: giornata lavorativa uguale a quella di molti altri italiani; settimana corta, all'interno della quale garantire soltanto i servizi indispensabili. D'altro canto, credo sia già così...

SPADOLINI, *ministro della difesa*. In qualche caso la settimana corta è cortissima!

MILANI Eliseo. Signor Ministro, è proprio questo il punto: ci troviamo in presenza di una discrezione dei Comandi e di chi comanda.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Non si può stabilire con legge l'istituzione della settimana corta.

MILANI Eliseo. Allora non bisogna lasciarla neanche alla sola discrezione di chi comanda, perchè ciò diventa un'arma di ricatto ad iniziare dai gradi più alti.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. E se ci sono le esercitazioni?

MILANI Eliseo. Ho già detto che la settimana corta deve essere compatibile con i servizi indispensabili. Molte volte ci si lamenta che si sta in caserma senza avere nulla da fare. Bisogna quindi ridurre sia l'orario della giornata che quello della settimana lavorativa. Solo dopo aver posto in essere quest'ultima modifica potremo computare le eventuali licenze supplementari.

Penso che queste modifiche legislative siano indispensabili per cercare di dare una risposta alla crisi di vocazioni che le Forze armate attraversano, visto il gran numero di giovani che si rifiutano di prestare tale tipo di servizio.

Chiedo innanzitutto che questi due emendamenti vengano inseriti come commi 1 e 2 dell'articolo 22, oppure come articolo 21-bis. Soltanto in seguito si potrà discutere delle cause di esenzione e del numero delle licenze brevi.

Le proposte di modifica da me avanzate rappresentano comunque un miglioramento al testo che è stato a suo tempo definito dal comitato ristretto.

FIORI. Vorrei riprendere quel discorso che ho preannunciato con una battuta, interrompendo poc'anzi il relatore, senatore Butini, e cioè richiamare l'attenzione del Ministro sul sesto comma dell'articolo 22, quando si afferma che «Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi». Io pregherei di prendere in considerazione il fatto che il rapido per la Sardegna è l'aereo. Mi fa piacere - e lei stesso, signor Ministro, lo ha detto - che vi è uno sforzo teso se non ad una



vera e propria regionalizzazione del servizio militare di leva, ad un accorciamento delle distanze entro i 300 chilometri del comune di residenza dalla sede di servizio.

PRESIDENTE. Segue un subemendamento del senatore Finestra tendente ad aggiungere al terzo comma dell'articolo 22, dopo le parole: «giorni 40», le parole: «compresi i giorni di viaggio».

FINESTRA. Visto il lavoro intenso del comitato ristretto circa il testo dell'articolo 22, pensavo che si fosse arrivati ad un punto di accordo, ma devo constatare che le proposte del senatore Giacchè lo hanno modificato completamente.

Con il mio subemendamento propongo che la durata complessiva delle licenze, stabilita in 40 giorni, comprenda anche i giorni di viaggio: diventi cioè di 36 giorni più quattro per il viaggio. Perchè propongo di ridurre i giorni di licenza? Parliamo sempre di addestramento e di capacità operativa; abbiamo dei congegni d'arma sofisticati e mezzi cingolati e gommati che richiedono addestramento. Può darsi che molti incidenti avvengano per mancanza di sufficiente addestramento. Occorre anche tener presente che all'interno dei paesi della NATO l'Italia ha la durata della leva più corta.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Soltanto in Belgio la leva dura di meno, cioè dieci mesi, ma l'Esercito di quel paese è composto per il 70 per cento di professionisti.

FINESTRA. E non voglio fare il paragone con la durata della ferma nei paesi dell'Est, dove mi sembra che si vada dai diciotto ai ventisette mesi. Alla luce di queste considerazioni penso che estendere ancora i giorni di licenza sia un errore.

Per quanto riguarda le proposte del senatore Giacchè, devo fare un appunto circa quella concernente l'estensione del rimborso anche ai viaggi che non siano da e per il comune di residenza. Mi sembra realmente eccessivo prevedere il rimborso anche per il viaggio che il militare eventualmente faccia per andare a trovare la fidanzata in vacanza all'altro capo

della penisola. La previsione del comune di residenza è stata fatta proprio per dare un po' d'ordine a questo settore.

Per ciò che riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Milani, esprimo la mia totale contrarietà. Vorrei solo soffermarmi sull'uso delle linee aeree nazionali. Faccio un esempio pratico. Prendiamo l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, dal quale è già difficile partire in condizioni normali e bisogna attendere ore, se non addirittura rinviare la partenza al giorno dopo, e immaginiamo cosa potrebbe succedere a questo servizio nel momento in cui usufruissero delle licenze per le festività gli 80.000 militari di stanza nel Veneto. A me sembrerebbe giusto, invece, proprio in occasione di festività, che fossero messi a disposizione dei soldati di leva gli aerei da trasporto militari.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Queste sono problematiche che mi sembra inopportuno inserire in una legge. È meglio lasciarle alla possibile iniziativa dell'Amministrazione.

FINESTRA. Bisogna poi considerare le spese che l'autorizzazione ad utilizzare le linee aeree nazionali da parte dei militari comporterebbe per l'Amministrazione. Non penso che il nostro bilancio ci consenta spese del genere.

Altra questione importante riguarda le otto ore giornaliere. Abbiamo sempre sostenuto che la figura del militare è atipica per il servizio che svolge. Considerare il militare alla stregua dei comuni lavoratori è assolutamente impossibile a mio avviso, perchè il militare deve essere a disposizione del servizio in qualsiasi ora. Mi sembra che negare questo significhi negare il ruolo stesso dei militari.

È per queste ragioni che sono contrario ai subemendamenti presentati dai senatori del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Richiamandomi allo spirito di questo articolo, che mi sembrava frutto di un buon equilibrio, desidero presentare alcune proposte di modifica del testo redatto dal comitato ristretto.

La prima riguarda il terzo comma e tende ad aggiungere le parole: «e, limitatamente al

personale imbarcato della Marina, di giorni 45». Questa proposta mi sembra giusta perchè costoro già usufruiscono di una licenza di 30 giorni più il viaggio e non possono usufruire invece dei permessi di fine settimana.

Il secondo subemendamento prevede di includere nel computo dei 40 giorni anche quelli per il viaggio, nonchè quelli delle licenze speciali e di determinazione ministeriale. Anche con questa limitazione si perviene ad un complesso di 55-60 giorni complessivi di licenza.

Il terzo subemendamento propone di aggiungere, dopo la parola «licenza», la parola: «ordinaria».

Infine propongo di inserire, dopo il quinto comma, il seguente: «Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa limitatamente a:

un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 350 chilometri;

n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 350 chilometri».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una maggiore specificazione rispetto al testo della Camera.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Questi sono i subemendamenti all'articolo 22 che il Governo sottopone all'attenzione della Commissione.

Colgo l'occasione per chiedere che l'esame degli articoli 30, 32 e 37 non venga affrontato nei prossimi giorni, nei quali sarò assente, dal momento che su tali norme è mia intenzione presentare alcuni emendamenti, anche per risolvere i delicati problemi di ordine finanziario.

GIACCHÈ. Con il nuovo ventaglio di proposte di modifica presentato dal Governo, mi pare siamo arrivati ad una situazione in cui è necessaria una pausa di riflessione. Infatti molti subemendamenti sono in contrasto tra loro e mi sembra opportuno un esame più approfondito di quanto non si possa fare in

queste battute. Non so se sia possibile proporre una nuova riunione straordinaria del comitato ristretto per cercare di formulare la sintesi di queste proposte. Mi sembra inutile passare alla votazione in una situazione così disordinata.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Giacchè è convalidata dalla quantità di materiale confluito alla Presidenza.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. È necessario fare una distinzione. Ci sono problemi che potremmo definire istituzionali ed altri che potrebbero chiamarsi di regolamentazione tecnica. A questo punto è necessario stabilire se dobbiamo ridiscutere tutto o se dobbiamo soltanto definire alcuni indirizzi in sede di Commissione, per poi lavorare in comitato ristretto alla redazione definitiva.

Non si può rimandare al comitato ristretto la scelta di fondo istituzionale, sulla quale si dovrebbe pronunciare la Commissione. Se invece si tratta soltanto di risolvere problemi legati alla gestione delle licenze, nulla vieta che il comitato ristretto cerchi di rendere omogenei i suggerimenti proposti sul piano tecnico.

Ma - ripeto - è necessario far chiarezza sulla questione istituzionale. Ad esempio, la proposta della «settimana corta» non è un problema tecnico. Io sono tra coloro che hanno cercato, stanno cercando, e cercheranno, di valorizzare il servizio di leva e riconosco a questa parte di italiani che prestano il servizio di leva la necessità di un apprezzamento superiore a quello che hanno avuto finora, anche perchè essi sono la metà di coloro che sarebbero in obbligo di prestarlo e quindi svolgono un servizio non universalmente distribuito fra le classi e fra i giovani. Però qui si sta profilando, attraverso le proposte relative alle licenze, una specie di sistema svizzero.

Non ho nulla in contrario, ma bisogna verificare come si possa realizzare un meccanismo simile con il sistema vigente in Italia e con la leva obbligatoria. Quando penso all'istituto della «settimana corta», all'ampliamento delle licenze, più i giorni di viaggio, e considero la possibilità di non vincolare la licenza al comune di residenza, allora mi

domando perchè si insiste a voler fissare un termine di dodici mesi per la leva, date le ampie possibilità, che un militare ha di accrescere il tempo a sua disposizione, con l'ampliamento delle condizioni giuridiche e geografiche per ottenere le licenze. Infatti, con l'aumento delle licenze, siamo già arrivati a dieci mesi di leva effettiva. Se vi aggiungiamo l'esclusione dei fine settimana, abbiamo il servizio di leva limitato a sei mesi. Ma allora tanto vale varare un nuovo provvedimento, che stabilisca il limite di sei mesi per il servizio di leva.

FIORI. Si stabilisca una leva di otto mesi e si eliminino le licenze.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Sono d'accordo con il relatore Butini e penso che la questione tecnica proposta dal senatore Giachè possa essere oggetto di esame da parte di un comitato ristretto, ma non la scelta di fondo. Il Governo è contrario alla «settimana corta» ed è favorevole al mantenimento del testo elaborato dal comitato ristretto per quanto possibile. Infatti quest'ultimo testo va già al di là di quello proposto dalla Camera.

Chiedo inoltre la solidarietà di tutti per cercare di mantenere gli impegni che abbiamo assunto politicamente. Siamo contro la «settimana corta», la riduzione della ferma e un tipo

di sistema svizzero. Già favoriamo largamente i militari di leva con la formula proposta dal comitato ristretto. Si possono ridiscutere i particolari, ma non la scelta politica che – secondo me – è già stata definita con il testo del comitato ristretto.

Dovrò assentarmi dai lavori della Commissione fino alla prossima settimana per impegni di Governo, ma chiedo che gli articoli 30, 32 e 37 siano esaminati in mia presenza. Sempre la prossima settimana saremo in grado di esaminare l'emendamento interministeriale sulla questione dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. Tutto ciò con l'obiettivo di varare definitivamente la legge venerdì prossimo al fine di rispettare le scadenze stabilite.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato, in relazione ai concomitanti lavori dell'Assemblea, ci comunica che è necessario sospendere la nostra seduta. Pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO